

**Assemblea Speciale degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.a.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia del 20.4.2020**

Relazione del Rappresentante comune degli Azionisti di Risparmio di Banca Carige S.p.A.
Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Sig.re e Sig.ri Azionisti di risparmio,

l'Assemblea speciale (l' "Assemblea") degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a.- Cassa di Risparmio di Genova e Imperia (la "Banca" o la "Società") è stata convocata per discutere e deliberare sui seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

1. Informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull'impugnazione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 20.9.2019. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e loro finanziamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Alla data di questa relazione il capitale sociale della Banca è di euro 1.915.163.696,00, diviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio.

L'Assemblea Speciale delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di Risparmio intervenuti, ai sensi dell'art. 146, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012.

Punto 1

"Informativa del Rappresentante comune degli azionisti di risparmio sull'impugnazione della delibera dell'Assemblea straordinaria degli azionisti ordinari del 20.09.2019. Decisioni circa la prosecuzione delle attività giudiziarie intraprese e loro finanziamento. Deliberazioni inerenti e conseguenti".

In data 20 settembre 2019 L'assemblea straordinaria della Banca assumeva la seguente deliberazione:

1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per complessivi Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), di cui Euro 70.000.000,00 (settantamiloni/00) imputati a capitale nominale ed Euro 630.000.000,00 (seicentotrentamiloni/00) imputati a sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma, del Codice Civile, per il prezzo di Euro 0,001 (zerovirgolazerozerouno) ciascuna (di cui Euro 0,0001 da imputare a capitale ed Euro 0,0009 a riserva sovrapprezzo) da offrire in sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 marzo 2020, come segue:

- *Prima Tranche: quanto a n. 313.200.000.000 (trecentotredicimiliardiduecentomilioni) azioni ordinarie, al prezzo complessivo di Euro 313.200.000,00 (trecentotredicimilioniduecentomila/00), destinate allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi da liberarsi mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate "Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II" dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente, e quindi, per l'ammontare di Euro 313.200.000,00 (trecentotredicimilioniduecentomila/00) ("Prima Tranche");*
- *Seconda Tranche: quanto a n. 63.000.000.000 (sessantatremiliardi) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 63.000.000,00 (sessantatremilioni/00), destinate a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e/o, in tutto o in parte a società da questa controllate ("Seconda Tranche");*
- *Terza Tranche: quanto a n. 85.000.000.000 (ottantacinquemiliardi) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni/00), da offrire in sottoscrizione e in prelazione a coloro che risultino azionisti (ordinari e di risparmio) della Banca precedentemente alla data di avvio dell'aumento di capitale, in misura proporzionale, nell'ambito di detta tranche, alla percentuale di capitale detenuta precedentemente all'avvio dell'offerta, sulla base del calendario che sarà stabilito nell'imminenza della stessa, con facoltà di sottoscrivere anche le azioni eventualmente non sottoscritte dagli altri azionisti, il tutto secondo i criteri di riparto utilizzati nella migliore prassi che saranno definiti*

precedentemente all'avvio dell'aumento di capitale; fermo restando che le azioni della tranche riservata agli Azionisti nel caso in cui non risultino da questi validamente e integralmente sottoscritte, saranno offerte al, e sottoscritte e liberate in denaro dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Terza Tranche");

- *Quarta Tranche*: quanto a n. 238.800.000.000 (duecentotrentottomiliardiotto-centomilioni) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 238.800.000,00 (duecentotrentottomilioniotto-centomila/00), destinate al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ("Quarta Tranche"); stabilendo che l'aumento di capitale acquisterà efficacia solo se interamente sottoscritto, sin dal momento della sua sottoscrizione, salvi gli effetti dell'iscrizione della presente deliberazione nel registro delle imprese e conferendo ai Commissari, anche in via disgiunta tra di loro nel rispetto dei propri poteri di rappresentanza legale, ogni più ampio potere al fine di dare esecuzione al deliberato aumento di capitale e stabilire in genere termini, condizioni e modalità dell'operazione, ivi compresi i poteri di ricevere le dichiarazioni di sottoscrizione delle azioni, di effettuare tutte le dichiarazioni e comunicazioni, anche di pubblicità legale, richieste al fine dare efficacia alle deliberazioni e per apportare le conseguenti e necessarie modifiche allo statuto di volta in volta richieste in dipendenza delle deliberazioni assunte e dell'esito della sottoscrizione dell'aumento di capitale, nonché di fare quant'altro necessario od opportuno per la completa e corretta esecuzione del presente aumento di capitale, con facoltà di introdurre quelle modifiche statutarie che fossero eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza o per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

2) di emettere e assegnare gratuitamente massimi n. 21.250.000.000 (ventunomiliardiduecentocinquanta-milioni) warrant, denominati "Warrant Banca Carige S.p.A. 2020-2022" ("Warrant") agli azionisti della Banca (diversi dallo Schema Volontario, dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e dalla Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.) che ad esito dell'esecuzione dell'Aumento di Capitale, abbiano sottoscritto azioni emesse a valere sulla Terza Tranche dell'Aumento di Capitale offerta agli azionisti, nel rapporto di 1 (uno) Warrant per ogni 4 (quattro) azioni sottoscritte ed assegnate, ciascuno valido per la sottoscrizione, nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2022 e il 28 febbraio 2022, fatta salva la facoltà di esercizio anticipato secondo la disciplina di cui al relativo Regolamento in caso di promozione di un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto le azioni ordinarie della Banca di 1 (una) azione ordinaria della Società, riveniente dall'aumento di capitale al servizio dell'esercizio dei Warrant ad un prezzo pari al 50% (i) della media dei prezzi delle azioni ordinarie della Società nel periodo che decorre dal trenta-quattresimo giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022 e termina il quarto giorno di borsa aperta (compreso) antecedente l'1 febbraio 2022 (il "Periodo di Rilevazione") o (ii), del valore di riferimento delle azioni ordinarie della Banca stabilito da un esperto indipendente, qualora le azioni ordinarie della Banca fossero revocate dalle negoziazioni o fossero sospese dalle negoziazioni per almeno 10 giorni di borsa aperta consecutivi durante il Periodo di Rilevazione, il tutto come meglio disciplinato nel relativo Regolamento;

- di disciplinare detti Warrant con il Regolamento allegato al presente verbale con lettera A;

- di richiedere a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione degli emittenti Warrant alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario;

3) di ulteriormente aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile, in forma scindibile e a pagamento al servizio dell'esercizio dei Warrant di cui al punto 2 che precede, per l'ammontare complessivo di massimi nominali Euro 21.250.000,00 (oltre a eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 21.250.000.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi in denaro nei termini e al prezzo di sottoscrizione deliberati dall'Assemblea e di cui al Regolamento approvato dalla medesima Assemblea, nel rapporto di 1 (una) azione per ogni Warrant, con mandato all'organo amministrativo pro tempore in carica di determinare la parte di prezzo da imputare a capitale e la parte eventualmente da imputare a sovrapprezzo, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data;

4) di modificare l'art. 5 dello Statuto sociale introducendo un comma 4 del seguente tenore:

- "L'Assemblea Straordinaria del 20 settembre 2019 ha deliberato:

(1) di aumentare il capitale sociale a pagamento e in via inscindibile per complessivi Euro 700.000.000,00 (settecentomilioni/00), di cui Euro 70.000.000,00 (settantamilioni/00) imputati a capitale nominale ed Euro 630.000.000,00 (seicentotrentamila/00) imputati a sovrapprezzo, mediante emissione di complessive n. 700.000.000.000 (settecentomiliardi) nuove azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale e aventi godimento regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile, per il prezzo di Euro 0,001 (zerovirgolazerozero) ciascuna (di cui Euro 0,0001 da imputare a capitale ed Euro 0,0009 a riserva sovrapprezzo) da offrire in sottoscrizione, entro il termine ultimo del 31 marzo 2020, come segue:

(A) quanto a n. 313.200.000.000 (trecentotredicimiliardiduecentomilioni) azioni ordinarie, al prezzo complessivo di Euro 313.200.000,00 (trecentotredicimilioniduecentomila/00), destinate allo Schema Volontario di Intervento del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, da

liberarsi, mediante compensazione con il credito derivante dalle obbligazioni subordinate denominate “Banca Carige S.p.A. 2018-2028 Tasso Fisso Tier II” dallo stesso possedute per un importo nominale corrispondente;

- (B) quanto a n. 63.000.000.000 (sessantatremiliardi) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 63.000.000,00 (sessantatremilioni/00), destinate in sottoscrizione a Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A. e/o, in tutto o in parte a società da questa controllate;*
 - (C) quanto a n. 85.000.000.000 (ottantacinquemiliardi) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 85.000.000,00 (ottantacinquemilioni), da offrire in sottoscrizione e in prelazione a coloro che risultino azionisti della Banca precedentemente alla data di avvio dell’aumento di capitale, in misura proporzionale, nell’ambito di detta tranche, alla percentuale di capitale detenuta precedentemente all’avvio dell’offerta con facoltà di sottoscrivere anche le azioni eventualmente non sottoscritte dagli altri azionisti, fermo restando che le azioni della tranche riservata agli azionisti nel caso in cui non risultino da questi validamente e integralmente sottoscritte, saranno offerte al, e sottoscritte e liberate in denaro dal, Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e*
 - (D) quanto a n. 238.800.000.000 (duecentotrentottomiliardiotto-centomilioni) azioni ordinarie, da liberarsi in denaro al prezzo complessivo di Euro 238.800.000,00 (duecentotrentottomilioniotto-centomila), da offrire in sottoscrizione al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e*
- (2) di ulteriormente aumentare il capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, quinto e sesto comma del Codice Civile, in forma scindibile e a pagamento al servizio dell’esercizio dei Warrant per l’ammontare complessivo di massimi nominali Euro 21.250.000,00 (oltre a eventuale sovrapprezzo), mediante emissione di massime numero 21.250.000.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, godimento regolare, da liberarsi in denaro nei termini e al prezzo di sottoscrizione deliberati dall’Assemblea e secondo la disciplina di cui al Regolamento approvato dalla medesima Assemblea, nel rapporto di 1 (una) azione per ogni Warrant, con mandato all’organo amministrativo pro tempore in carica di determinare la parte di prezzo da imputare a capitale e la parte eventualmente da imputare a sovrapprezzo, stabilendo che, ove non integralmente sottoscritto entro il termine ultimo del 30 giugno 2022, detto aumento rimarrà fermo nei limiti delle sottoscrizioni raccolte entro tale data.”*

5) Omissis

Le proposte di deliberazione poste all’ordine del giorno sono state tutte approvate dall’assemblea e il relativo verbale, eretto per atto pubblico il 17 Ottobre 2019 è stato pubblicato sul registro delle imprese il 21 Ottobre 2019.

Ritenendo che tali deliberazioni presentassero notevoli profili di criticità nei confronti della categoria degli azionisti di risparmio e non solo su di essa, ritenevo opportuno prima informare e confrontarmi con gli azionisti di risparmio per poi assumere i necessari urgenti provvedimenti a tutela della categoria.

In data 12 novembre 2019 chiedevo alla Banca di convocare l’Assemblea speciale motivando testualmente:

“L’art. 5.1 dello statuto di Banca Carige, vigente fino alle deliberazioni dell’assemblea generale straordinaria del 20.9.2019, recita: «Le azioni di risparmio sono disciplinate dal successivo Titolo XIV». Il titolo XIV dello statuto comprende gli articoli da 35 a 37 e, per quanto d’interesse nella presente sede, all’art. 35, prima frase, stabilisce che «Le azioni di risparmio, che possono essere sia nominative sia al portatore salvo i limiti espressi dalla legge, attribuiscono il diritto di intervento e di voto esclusivamente nell’Assemblea speciale dei possessori delle azioni di risparmio. Alle azioni di risparmio compete una maggiorazione sul dividendo spettante alle azioni ordinarie pari al 25% del dividendo assegnato alle azioni ordinarie».

Le deliberazioni assunte dall’assemblea generale straordinaria del 20.9.2019, pur non modificando il testo della disposizione, hanno ridotto di diritto e di fatto il privilegio spettante a ciascuna azione di risparmio e alla categoria delle azioni di risparmio nel suo complesso.

Infatti, per effetto della emissione di numero 700 miliardi di Euro di nuove azioni ordinarie «al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,001 per azione (inclusivo di sopraprezzo)», con conseguente aumento del numero delle azioni ordinarie in circolazione da numero 55.265.881.015 a numero 755.265.881.015, a parità di utile di esercizio, il privilegio spettante a ciascuna delle azioni di risparmio e alla categoria nel suo complesso si è proporzionalmente ridotto, come si ricava da un semplice calcolo aritmetico.

La mancata attribuzione agli azionisti di risparmio del diritto di opzione su detto aumento di capitale ha inoltre impedito ai medesimi di ridurre il pregiudizio subito tramite la sottoscrizione di azioni ordinarie di nuova emissione, alle condizioni previste dall’offerta in sottoscrizione; d’altra parte, è d’uopo sottolineare che è stata violata la parità di trattamento di cui all’art. 92 D. Lgs. 14 febbraio 1998, n. 58 (di seguito,

“TUIF”), nella misura in cui è stata prevista l’esclusione dei medesimi azionisti di risparmio dai diritti e dai “premi” previsti nelle deliberazioni a favore degli azionisti ordinari che abbiano partecipato all’assemblea. Per tutto quanto precede e ai fini della validità e dell’efficacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea generale straordinaria di Banca Carige del 20.9.2019, è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi degli artt. 2376 c.c. e 146 TUIF, che Vi chiedo di convocare senza indugio. Inoltre, la seconda frase dell’art. 35 dello statuto di Banca Carige, sempre riguardo ai diritti degli azionisti di risparmio, stabilisce quanto segue: «In caso di distribuzione di riserve, le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni. I titolari di azioni di risparmio avranno la possibilità di ottenere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie in pari quantità previa richiesta alla Società, da formularsi in qualunque giorno lavorativo di ogni mese. La data di conversione, intesa come il giorno in cui la conversione avrà effetto, sarà il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello di presentazione delle richieste di conversione. Queste ultime non potranno essere presentate nei periodi compresi dal giorno successivo a quello in cui sia stata convocata l’Assemblea dei soci sino al giorno (incluso) in cui abbia avuto luogo la riunione assembleare, anche in convocazione successiva alla prima e comunque sino al giorno precedente allo stacco di dividendi eventualmente deliberati dalle Assemblee medesime. La riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge».

Anche in questo caso l’aumento di capitale sopra descritto ha effetti pregiudizievoli sia per ciascuna azione di risparmio sia per la categoria delle azioni di risparmio nel suo complesso. Infatti, come è evidente, le riserve della società (comprese quelle risultanti dall’ultimo bilancio di Banca Carige) saranno d’ora in avanti condivise dagli azionisti di risparmio con un maggior numero di azioni ordinarie.

D’altra parte, essendo la disciplina delle azioni di risparmio in relazione alle perdite rimasta immutata dalla data della loro emissione alla data odierna e dovendosi intendere il riferimento dello statuto per cui «la riduzione del capitale per perdite è regolata dalla legge» come un riferimento alla legge vigente alla data dell’emissione, la deliberazione di aumento del capitale ad un prezzo di emissione notevolmente inferiore al valore contabile determinato ai sensi dell’art. 47 della Direttiva (UE) 2017/1132 pregiudica i diritti della categoria delle azioni di risparmio in relazione alla disciplina della riduzione del capitale per perdite, senza che sia introdotto alcun correttivo al riguardo.

A tal fine, il fatto che in occasione dell’assemblea generale straordinaria di Banca Carige del 22.12.2018 sia stata illegittimamente assunta una deliberazione di riduzione del capitale per perdite che ha inciso illegittimamente sul capitale rappresentato dalle azioni di risparmio non costituisce un precedente vincolante, essendo tale deliberazione tuttora invalida, essendo mancata una deliberazione di approvazione da parte dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio (che, lo ricordo, non si poté tenere per il rifiuto illegittimamente opposto dalla Società alla convocazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio sulla base dell’erronea qualificazione di tale assemblea come “organo sociale”, mentre con ogni evidenza si tratta di un organo della categoria degli azionisti di risparmio) e suscettibile di impugnazione. In ogni caso, il mancato esercizio di un diritto in un’ipotesi particolare non comporta decadenza dal diritto di esercitare il medesimo diritto in un’occasione diversa e successiva.

Anche per tali ragioni, ai fini della validità e dell’efficacia delle deliberazioni assunte dall’assemblea generale straordinaria di Banca Carige del 20.9.2019, è necessaria l’approvazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio ai sensi degli artt. 2376 c.c. e 146 TUIF, che Vi chiedo di convocare senza indugio.

Infine, la modifica in peius dei diritti delle azioni di risparmio alla partecipazione agli utili avrebbe dovuto dar luogo alla facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2437, co.1, lett. g., degli azionisti di risparmio non consenzienti, come confermato da Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 13845 del 5 febbraio 2019 (depositata il 22 maggio 2019).

In tali circostanze, la mancata osservanza dell’art. 2437-ter, co.2 c.c. comporta l’invalidità della deliberazione. Spetta al rappresentante comune degli azionisti di risparmio la legittimazione attiva alla proposizione dell’impugnazione; legittimazione di cui peraltro intendo avvalermi previa consultazione dell’assemblea speciale della categoria degli azionisti di risparmio.

Anche per quest’ultima ragione, Vi invito nuovamente a provvedere alla convocazione dell’assemblea speciale degli azionisti di risparmio di Banca Carige ai sensi degli artt. 2376 c.c. e 146 TUIF.”

Alla mia richiesta gli organi della società hanno risposto per iscritto con un rifiuto motivato sulla base di erronee considerazioni e non hanno inteso convocare l’Assemblea speciale.

In considerazione di tutto quanto sopra rappresentato, in ossequio al proprio dovere di tutelare la categoria azionaria, in data 27.11.2019 ho dato mandato al Prof. Avv. Marco Saverio Spolidoro del Foro di Milano ed all’Avv. Giuseppe Marvulli del Foro di Genova di predisporre e notificare l’atto di citazione contro Banca Carige S.p.A. con la quale ho inteso impugnare la delibera dell’assemblea straordinaria dei soli azionisti ordinari di Banca Carige S.p.A..

In sintesi, i punti che ritengo salienti affrontati nell’atto di citazione sono i seguenti:

Premesso:

- che il rappresentante comune degli azionisti di risparmio può e deve impugnare sia le deliberazioni dell'assemblea generale contrarie alla legge ex art. 2377 c.c., sia quelle che pregiudicano i diritti delle azioni di risparmio non approvate dall'assemblea speciale ex art. 146 TUIF, in ambedue i casi operando *munere ac iure proprio* e indipendentemente da un «mandato» dell'assemblea speciale (in particolare in quanto l'assemblea speciale –pur richiesta varie volte- non è stata convocata a causa dell'esplicito rifiuto dei Commissari Straordinari (come già documentato in atti qui allegati)
- che le deliberazioni assunte dall'assemblea generale straordinaria di Banca Carige sono invalide perché contrarie alla legge (art. 2377 c.c.).

Con riferimento alla contrarietà alla Legge, insieme ai legali da me incaricati, nell'atto di citazione sono stati individuati i seguenti motivi:

1. nascondimento della reale situazione patrimoniale di Banca Carige S.p.A. (si fa riferimento evidentemente al Comunicato Stampa emesso dalla stessa Banca Carige S.p.A. il 22.11.2019);
2. illegittima compressione del riconoscimento del diritto di opzione;
3. illecita emissione di azioni ad un prezzo di emissione inferiore al prezzo minimo stabilito dalla legge, con ciò comportando una gigantesca e ingiustificabile diluizione degli azionisti preesistenti all'aumento di capitale, sia ordinari che di risparmio, tanto nel valore patrimoniale della propria quota di partecipazione, quanto nella prospettiva distribuzione di utili (in particolare con riferimento al privilegio della maggiorazione del dividendo riservato alle azioni di risparmio);
4. mancato riconoscimento del diritto di recesso;
5. mancata convocazione in assemblea straordinaria e senza convocazione di un'assemblea speciale di categoria;
6. mancato riconoscimento del "premio in azioni" spettante solo agli azionisti ordinari determina un'ingiustificata ed illegittima lesione della parità di trattamento a danno degli azionisti di risparmio, in violazione della norma (imperativa) dell'art. 92 TUIF. E tutto ciò si traduce in un'ulteriore invalidità delle deliberazioni impugnate.

L'atto di citazione si chiude con le richieste che –insieme ai legali- ho formulato per la tutela della categoria azionaria e che qui copio incollo:

- “1. Accogliere l'impugnazione spiegata nei confronti delle deliberazioni dell'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Banca Carige in data 20 settembre 2019 e per l'effetto dichiarare inefficaci o invalide
 2. Condannare Banca Carige S.p.A. a risarcire i danni patiti e *patiendi* degli azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.A. in caso di attuazione delle deliberazioni impugnate al capo precedente
 3. Condannare Banca Carige S.p.A. alla rifusione delle spese e degli onorari del presente giudizio.
- Con espressa riserva di chiedere la sospensione dell'attuazione delle deliberazioni impugnate ai sensi dell'art. 2378 c.c.”

A tale atto di citazione i legali di Banca Carige hanno nel frattempo risposto con la “comparsa di costituzione e risposta” depositata il 11.03.2020.

Premesso che tanto il sottoscritto che i consulenti che lo assistono ritengono che tale comparsa di costituzione sia facilmente contestabile tanto in fatto che in diritto.

Solo al file di doverosa trasparenza si riepilogano qui i punti che detta comparsa di costituzione affronta (*rectius*: tenta di affrontare):

In diritto:

1. improcedibilità della domanda relativa all'invalidità delle deliberazioni assembleari impugnate, ai sensi dell'art. 2379-ter, secondo comma, cod. civ.;
2. nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza del *petitum*;
3. inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento dei presunti danni per carenza di legittimazione attiva e, comunque, per difetto di interesse ad agire del Rappresentante Comune, nonché per difetto di legittimazione passiva di Carige;
4. rilievi sul provvedimento di riunione del presente giudizio ad altri giudizi promossi nei confronti di Carige disposto in data 18 febbraio 2020.

Nel merito:

1. infondatezza del motivo di invalidità della delibera assembleare per asserita "violazione della trasparenza e del nascondimento della reale situazione patrimoniale di Banca Carige";
2. infondatezza del motivo di invalidità della delibera assembleare secondo cui "il diritto di opzione spettante agli azionisti [sarebbe] stato illegittimamente compresso, in quanto [sarebbe] stata violata la disposizione dell'art. 2441, comma 5, c.c." per asserita "non sussiste[nza] [di] un [...] interesse sociale";
3. infondatezza del motivo di invalidità della delibera assembleare in quanto le azioni sarebbero "state offerte a un prezzo di emissione inferiore al prezzo minimo stabilito dalla legge";
4. assenza di produzione di alcun pregiudizio rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 146 TUF e 2376 cod. civ., delle delibere impugnate.

La comparsa di costituzione e risposta si chiude con le richieste di controparte che qui copio incollo:

- “(i) in via preliminare,
- a. disporre la separazione della presente causa da quelle successivamente instaurate nei confronti di Banca Carige S.p.A. e iscritte al n. di R.G. 560/2020, 620/2020 e 847/2020, per le ragioni meglio illustrate *sub* § III.4;
 - b. dichiarare la nullità dell'atto di citazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 163, comma 3, nn. 3)- 4), e 164, comma 4, cod. proc. civ., fissando un termine perentorio per l'integrazione delle domande nonché nuova udienza *ex art.* 164, commi 5 e 6, cod. proc. civ.;

In ogni caso:

- (ii) in via pregiudiziale, dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che ci si riserva di ulteriormente esporre in corso di causa, l'improcedibilità e/o inammissibilità, ai sensi dell'art. 2379-ter, comma 2, cod. civ. della domanda di inefficacia e/o invalidità delle deliberazioni adottate dall'assemblea degli azionisti di Banca Carige S.p.A. in data 20 settembre 2019 formulata dal sig. Michele Petrera, con ogni conseguente provvedimento;
- (iii) sempre **in via pregiudiziale**, dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che ci si riserva di ulteriormente esporre in corso di causa, l'inammissibilità della domanda di condanna al risarcimento formulata dal sig. Michele Petrera, per carenza di legittimazione attiva e/o di interesse ad agire dell'attore e/o per difetto di legittimazione passiva di Banca Carige S.p.A., o per quanto meglio ritenuto, con ogni conseguente provvedimento;

In subordine, nel merito:

- (iv) respingere integralmente le domande avversarie, in quanto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa e per quelle che ci si riserva di esporre nel corso di causa, o per quanto meglio ritenuto.

Con condanna dell'attore alla rifusione delle spese processuali a favore di Carige, anche ai sensi dell'art. 96, commi 1 e/o 3, cod. proc. civ., oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge, e con dichiarazione che Banca Carige S.p.A., ai sensi dell'art. 146, comma 1, lett. (c), D. Lgs. n. 58/1998, possa altresì rivalersi integralmente sugli utili futuri eventualmente spettanti agli azionisti di risparmio, fino a concorrenza della somma oggetto della pronuncia sulle spese.

Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre, anche in via istruttoria e/o nel caso di contestazione di controparte, nei termini di legge.

Con riferimento a questo punto, il Rappresentante Comune rimane a disposizione per ogni correzione ed ogni miglior precisazione e chiarimento.

Sul punto si sottopone alla Vs. attenzione la seguente proposta di delibera:

Proposta di deliberazione sul punto 1

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia preso atto dell'informativa del Rappresentante comune:

DELIBERA

- *di autorizzare il Rappresentante comune a proseguire nelle attività giudiziarie intraprese e di finanziarle attingendo dal fondo Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998.*

Punto 2

“Incremento del Fondo ex art. 146, comma 1, lettera C, del D.lgs. 58/1998. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”

Al fine di dotare il Rappresentante comune degli azionisti di risparmio (il “Rappresentante comune”) delle risorse necessarie a svolgere la propria funzione la legge prevede, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c, del d.lgs. 58/98, l'esistenza di un Fondo che gli garantisca l'autonomia operativa ed i mezzi eventualmente necessari per tutelare gli interessi della categoria anche nell'eventualità di una contrapposizione con la Società stessa.

L'Assemblea Speciale degli Azionisti di risparmio del 13 luglio 2017 aveva stabilito di costituire un Fondo di euro 40.000,00 (quarantamila/00), rotativo su base annua, dal quale attingere anche il compenso ulteriore del Rappresentante comune, come previsto dall'art. 37 dello statuto sociale e come deliberato nell'importo di euro 20.000,00 (ventimila/00) dall'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio del 6 aprile 2017.

Alla luce degli ultimi avvenimenti, in considerazione dei costi attuali e dei prevedibili costi futuri relativi al contenzioso in atto con la Società, relazionato al punto 1 dell'ordine del giorno, si propone di incrementare l'importo del Fondo fino a euro 200.000,00 (duecentomila/00), in considerazione del fatto che l'importo attuale

non è più sufficiente.

L'ammontare del Fondo dovrà infatti garantire un'adeguata autonomia operativa del Rappresentante comune e dovrà essere potenzialmente sufficiente a sostenere i costi del suo ufficio e degli apporti professionali richiesti per tutelare al meglio gli interessi della categoria.

Si informa che il Fondo è anticipato dalla Società che potrebbe rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio in eccedenza al minimo garantito da Statuto.

A tale riguardo, per l'importo di euro 40.000,00 (quarantamila/00), deliberato il 13 luglio 2017, a seguito di formale richiesta del Rappresentante comune, la Banca aveva ritenuto di assumersi il relativo onere fino a quando non vi fossero utili da distribuire, senza riservarsi il diritto di rivalsa.

Nel caso di approvazione dell'incremento del Fondo, il Rappresentante comune riproporrà formale richiesta alla Società di farsi carico del maggior importo rideterminato e di rinunciare a ogni rivalsa sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio, in eccedenza al minimo garantito dallo Statuto.

Sul punto si sottopone alla Vs. attenzione la seguente proposta di delibera:

Proposta di deliberazione sul punto 2

L'Assemblea speciale degli Azionisti di risparmio di Banca Carige S.p.a. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia preso atto che:

- *La legge prevede, ai sensi dell'art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98, che l'assemblea speciale dei possessori di azioni di risparmio deliberi sulla costituzione di un Fondo che garantisca loro l'autonomia operativa e i mezzi necessari per sostenere le spese a tutela dei comuni interessi;*
- *Il Fondo è anticipato dalla Società che può rivalersi sugli utili spettanti agli Azionisti di risparmio, in eccedenza al minimo garantito dallo Statuto;*
- *In data 13 luglio 2017 è stato costituito il Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98 di importo euro 40.000,00 (quarantamila/00) rotativo su base annua e successivamente, a seguito di formale richiesta del Rappresentante comune, la Banca aveva ritenuto di assumersi il relativo onere rinunciando al diritto di rivalsa almeno fino a quando non vi fossero utili da distribuire;*

DELIBERA


- *Di incrementare e quindi di rideterminare il Fondo ex art. 146, comma 1, lettera c, del D.lgs. 58/98 in euro 200.000,00 (duecentomila/00). Il Fondo rideterminato, se utilizzato nel corso di un esercizio, dovrà essere reintegrato all'importo originario alla data di chiusura dell'esercizio medesimo. Il rendiconto sulla gestione del Fondo verrà reso dal Rappresentante comune agli Azionisti della categoria alla scadenza del mandato.*

Alla data di questa relazione il capitale sociale della Banca è di euro 1.915.163.696,00 diviso in n. 755.265.881.015 azioni prive dell'indicazione del valore nominale di cui n. 755.265.855.473 azioni ordinarie e n. 25.542 azioni di risparmio.

Si informa che l'assemblea delibererà a maggioranza dei presenti, qualunque sia la parte del capitale rappresentato dagli Azionisti di risparmio intervenuti, ai sensi dell'art. 146, 3° comma del D.Lgs. n. 58/1998, come integrato e modificato da ultimo dal D.Lgs. n. 91 del 18 giugno 2012.

* * *

Brescia-Genova, 20 marzo 2020



(Michele Petrerà)

Il Rappresentante Comune dei portatori di Azioni di Risparmio
di Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia